|  |
| --- |
|  |

**Modulo di domanda d’accesso a documenti ufficiali**

**(legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione)**

|  |
| --- |
| **1. Identificazione del richiedente**  |
| Cognome: Nome: |
| Indirizzo (strada, città, Paese):  |
| Indirizzo e-mail**\***: |
| N. di telefono (privato): N. di telefono (ufficio): N. di fax:  |
| Indirizzo dell’invio della fattura**\***:  |
| **2. Identificazione dei documenti richiesti**  |
| Esempi di criteri per identificare i documenti richiesti (elenco non esaustivo): * + data;
	+ titolo;
	+ riferimento;
	+ periodo in questione;
	+ evento particolare;
	+ ambito preciso;
	+ autorità che ha allestito il documento;
	+ autorità che ha ricevuto il documento;
	+ altre autorità interessate.
 | Identificazione dei documenti richiesti: |
| **3. Modalità di consultazione auspicata dal richiedente**  |
| 🞎 Invio di una copia del documento; 🞎 consultazione sul posto. | Indirizzo dell’invio**\***:  |

|  |
| --- |
| **4. Particolari esigenze del richiedente**  |
| 🞎 La domanda è presentata da un medium;🞎 la domanda è presentata da una persona disabile.  | Particolari esigenze del richiedente : |
| Data : firma :  |

La compilazione del seguente modulo è facoltativa. La domanda d’accesso può essere inoltrata anche per telefono, posta o e-mail.

È obbligatorio compilare il numero 2 del presente modulo, così come i campi contrassegnati da un asterisco. Tali dati saranno utilizzati unicamente allo scopo di permettere all’autorità competente di trattare la domanda d’accesso.

La domanda d’accesso deve contenere indicazioni sufficienti per permettere all’autorità d’identificare i documenti richiesti. A tal fine, è auspicabile che il richiedente fornisca tutte le indicazioni a sua disposizione (ad es. data, titolo, riferimento, periodo in questione, evento particolare, ambito preciso, autorità che ha allestito il documento, autorità che ha ricevuto il documento, altre autorità interessate). Il richiedente ha la possibilità di chiedere il supporto dell’autorità competente, la quale provvederà a informarlo sui documenti accessibili. L’autorità competente può invitare il richiedente a precisare la sua domanda d’accesso, in particolare alla luce delle informazioni supplementari da essa fornitegli.

L’autorità competente prende posizione in merito alla domanda d’accesso entro un termine ordinario di 20 giorni a partire dalla data di ricezione della domanda d’accesso. Tale termine può essere prorogato. Se è il caso, l’autorità competente ne informa il richiedente.

Se la sua domanda d’accesso è limitata, differita o negata o se l’autorità competente non ha preso posizione in merito alla domanda d’accesso entro i termini legali il richiedente ha la possibilità di depositare una domanda di mediazione all’indirizzo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

L’accesso ai documenti ufficiali sottostà in linea di principio al pagamento di un emolumento. L’emolumento inferiore a 100 franchi non è fatturato. L’autorità informa il richiedente dell’importo dell’emolumento se prevede che sarà superiore a 100 franchi. Il richiedente deve confermare la sua domanda d’accesso. Se è il caso, l’autorità esamina la sua richiesta.

Luglio 2006